



Modena, li 3/8/2007

**Direzione Provinciale del Lavoro di Modena  
Servizio Gestione Risorse Umane e AA. GG.**

A

A tutto il personale

p.za Cittadella 8, Modena - tel.059/222410-224955 - fax 059/224946  
sito: [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it) e-mail: [urp@dplmodena.it](mailto:urp@dplmodena.it)

Al nucleo Carabinieri

Prot. n. 11448

Allegati n. \_\_\_\_\_

Risposta al foglio del \_\_\_\_\_

e p.c. Al Direttore della Direzione Regionale  
del Lavoro

**Oggetto: il provvedimento sulla tutela e la sicurezza in materia di lavoro**

E' stato approvato, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento legislativo, di iniziativa governativa, con il quale sono state dettate nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa.

Il testo si compone di un primo articolo che non entra subito in vigore ma che contiene i principi in base ai quali l'Esecutivo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi da emanare entro nove mesi, finalizzati ad una completa "riscrittura" del D. L.vo n. 626/1994 e disposizioni correlate, rispetto alle quali, al momento, non mi soffermo, atteso che l'obiettivo che mi pongo con queste riflessioni è quello di fornire a tutti voi i primi chiarimenti operativi relativi alle norme che entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ovviamente, questo è un primo contributo che riprende anche talune questioni che con alcuni di voi ho affrontato durante l'iter parlamentare e non vuol essere, assolutamente, sostitutivo delle delucidazioni che, sicuramente, perverranno dagli organi sovra ordinati e delle quali vi porterò a conoscenza non appena saranno emanate.

Per puro spirito conoscitivo ricordo che nell'art. 1 è contenuta una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi i quali, nel rispetto dei principi fondamentali della competenza statale e di quella regionale, contengano norme di

tutela e sicurezza per tutti i lavoratori indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, con una particolare attenzione ai soggetti giovani, agli extra comunitari, ai lavoratori in somministrazione od a progetto. Con la delega dovrà essere rivisto l'apparato sanzionatorio finalizzato ad una maggiore corrispondenza tra sanzioni ed infrazioni, Viene confermata la procedura oblativa ex D. L.vo n. 758/1994 e sono previste anche sanzioni di tipo interdittivo. Nella delega sono individuate forme di coordinamento tra i vari organi della vigilanza, con particolare attenzione agli appalti ed ai subappalti con valutazione della idoneità delle imprese, soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza. E' previsto l'inserimento della materia della sicurezza del lavoro nei programmi scolastici.

L'esposizione segue la rubrica legislativa posta sotto i vari articoli.

### **Notizia all'INAIL in taluni casi di esercizio dell'azione penale (art. 2)**

La disposizione introdotta colma, a mio avviso, un vuoto normativo, imponendo al pubblico ministero, in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, derivanti da fatti scaturenti da violazioni di disposizioni in materia di infortuni sul lavoro, igiene o che abbiano determinato una malattia professionale, di dare immediata notizia all'INAIL, per consentire all'Istituto la costituzione di parte civile o l'esercizio dell'azione di regresso disciplinata dall'art. 1950 c.c. .

### **Modifiche al D. L.vo n. 626/1994 (art. 3).**

La prima novità consiste nella nuova versione del comma 3 dell'art. 7: siamo alla disposizione relativa agli obblighi del datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Come è noto, il comma 2 prevede forme di coordinamento e di cooperazione nell'attuazione di misure di protezione e di prevenzione: ebbene, l'attuale comma 3 disciplina le modalità di tali attività, imponendo al datore di lavoro committente l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi finalizzato ad indicare le misure adottate per eliminare le interferenze. Il documento va obbligatoriamente allegato al contratto di appalto o a quello d'opera. Restano fuori da tale valutazione i rischi specifici propri riferiti alle attività sia delle imprese appaltatrici che dei singoli lavoratori autonomi.

Le sanzioni previste , in caso di inottemperanza, sono rimaste le stesse e sono:

- a) l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 1.549 a 4.131 euro per la violazione dell'art. 7, comma 2 (che non è stato cambiato), come previsto dall'art. 89, comma 2, lettera a, dopo le modifiche introdotte dall'art. 22 del D. L.vo n. 242/1996;
- b) l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 516 a 2.582 euro per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 3, come previsto dall'art. 89, comma 2, lettera b, dopo le modifiche introdotte dall'art. 22 del D. L.vo n. 242/1996.

La seconda novità è l'introduzione di un comma ulteriore, all'art. 7, il 3 -bis il quale chiarisce un aspetto molto importante: ferme restando le disposizioni in materia di tutela del lavoro, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, vanno indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. La disposizione fa riferimento agli articoli 1559, 1655 e 1656 c.c.: ciò significa che la disposizione si applica ai contratti di appalto (1655), subappalto (1656) ed alla somministrazione che non è quella disciplinata dal D. L.vo n. 276/2003, ma è "il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose". Questi dati, a richiesta, possono essere visionati dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dalle organizzazioni sindacali.

La terza novità è rappresentata da una serie di norme relative alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Viene modificato il terzo periodo dell'art. 18, comma 2, con l'affermazione che esso è, di norma, eletto dai lavoratori, viene introdotto il comma 4 bis con il quale il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale è delegato ad indire, sentite le organizzazioni sindacali e fatte salve eventuali determinazioni diverse stabilite dalla contrattazione collettiva, nello stesso giorno in tutta Italia le elezioni dei rappresentanti per la sicurezza. Il nuovo comma 5 dell'art. 19 impone, inoltre al datore di lavoro di consegnare al rappresentante della sicurezza (prima c'era soltanto un diritto di accesso) copia del documento sulla valutazione dei rischi e del registro infortuni ove vengono annotati cronologicamente gli infortuni che comportino un'assenza dal servizio per almeno un giorno (art. 4, comma 5, lettera o). Ovviamente, la consegna di tale documentazione è strettamente correlata alla funzione svolta. Le attribuzioni dei rappresentanti della sicurezza (comma 5 bis) sono esercitabili all'interno delle unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.

#### **Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 4)**

Le novità introdotte sono di una certa importanza per quattro motivi.

Con il primo si rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio, al termine di un iter procedimentale che vede coinvolta la conferenza Stato - Regioni con la quale occorre raggiungere un'intesa, l'individuazione dei soggetti finalizzati al coordinamenti degli Enti che si occupano di vigilanza e prevenzione. In via provvisoria, (comma 2), il coordinamento è esercitato dal presidente della provincia o da un assessore delegato (presumibilmente, quello che si occupa dei problemi del lavoro): entro 3 mesi i Ministeri della Salute, del Lavoro, le Regioni le Province autonome, l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni con competenza in materia, sono tenuti a predisporre l'integrazione dei rispettivi archivi informativi.

Con il secondo si "coprono" le spese relative all'assunzione di 300 ispettori presso le DPL, avvenute a partire dal 2 luglio 2007 e si prevedono 4.250.000 euro per il potenziamento dell'attività di vigilanza.

Con il terzo viene esteso al personale amministrativo degli Istituti di vigilanza (ed in ciò si supera la risposta ad un interpello da parte del Ministero del Lavoro il cui orientamento, sulla base della normativa vigente, era diverso) il potere di accertamento d'ufficio relativo alle violazioni amministrative sanabili, con l'applicazione della procedura di diffida prevista dall'art. 13 del D. L.vo n. 124/2004.

Con il quarto viene previsto a livello scolastico ed universitario, a partire dall'anno 2007 - 2008, l'insegnamento della materia relativa alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro.

### **Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 5)**

Grosse novità, almeno per l'immediata operatività del personale ispettivo, sono state introdotte con l'art. 5, che ha, parzialmente, modificato l'art. 36 bis della legge n. 248/1996 (comma b- bis) ma che, soprattutto, ha esteso la possibilità di sospensione dell'attività in tutti i settori ove si riscontri lavoro in nero o violazioni gravi alla tutela della sicurezza ed alla normativa sull'orario di lavoro..

Ma andiamo con ordine, soprattutto, tenendo presente che, in attesa di chiarimenti specifici da parte della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, i parametri di operatività possono desumersi dalla circolare n. 29 del 28 settembre 2006.

Il personale ispettivo può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora il personale sul posto di lavoro non risulti da alcuna scrittura o documentazione obbligatoria in un percentuale rispetto al totale della "forza" pari o superiore al 20% (quindi, lavoratori completamente "in nero" e non quelli per i quali si disquisisce in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto), o nel caso di reiterate violazioni alla normativa sull'orario massimo di lavoro ed a quella sui riposi giornalieri e settimanali (D. L.vo n. 66/2003), o nell'ipotesi di gravi e reiterate violazioni alla disciplina concernente la salute e la sicurezza. L'adozione del provvedimento di sospensione va comunicata alle competenti autorità per l'emanazione di provvedimenti interdettivi alla contrattazione pubblica per un periodo pari alla sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e, comunque, non superiore a 24 mesi. Il potere di sospensione è riconosciuto (comma 6) anche al personale ispettivo delle ASL,

limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La nuova normativa pone alcuni problemi per i quali, in attesa di direttive ministeriali specifiche, si proverà a dare una soluzione.

Il primo è rappresentato dalla riaffermazione del potere discrezionale dell'ispettore finalizzato alla sospensione in presenza dell'accertamento delle violazioni appena evidenziate. E' ovvio, come affermato nei chiarimenti susseguenti alla entrata in vigore della legge n. 248/2006, che tale potere debba essere esercitato, fatto salvo il caso di esimenti particolarmente gravi (relativi alle persone, alle cose o alla produzione) che ne possano giustificare la posticipazione (si pensi alla colata di cemento in corso in un cantiere).

Il secondo riguarda il concetto di attività imprenditoriale adoperato dal Legislatore al comma 1. Fatti salvi specifici chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, si ritiene di dover, al momento, escludere dalla ipotesi di sospensione quei datori di lavoro che, per dettato normativo, non sono imprenditori come, ad esempio, le associazioni "non profit", i partiti e le associazioni sindacali, le fondazioni ed i professionisti.

Il terzo concerne l'ambito di operatività della sospensione. Qui, a mio avviso, va ripreso (in presenza di una formulazione legislativa, anche in questo caso, non particolarmente felice) il concetto presente nella circolare n. 29/2006, laddove il riferimento alla sospensione del cantiere è stato inteso riferito all'impresa operante in quella unità (ed ove il calcolo dei lavoratori in nero rispetto a quelli occupati è stato fatto rispetto a quelli operanti nel cantiere). Ritengo, tuttora, attuale nel settore dell'edilizia (ove, sulla base della specificità, trova applicazione l'art. 36 - bis della legge n. 248/2006), il parere espresso, in data 12 luglio 2007, dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva che, rispondendo ad un quesito del nostro Ufficio, ha affermato che il "provvedimento di sospensione sembra potersi adottare anche a fronte di attività svolte in economia, stante la ratio della normativa volta, principalmente, a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, cui l'impiego di manodopera irregolare è strettamente legato".

Il quarto riguarda l'individuazione della Pubblica Amministrazione cui comunicare il provvedimento interdittivo: se per l'edilizia è stato, tutto sommato, semplice in quanto è stato evidenziato nelle articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture, per tutti gli altri settori produttivi potrebbe esserci qualche difficoltà: in ogni caso, sul punto è doveroso attendere i chiarimenti amministrativi.

Il quinto problema è relativo al modello di provvedimento di sospensione: in attesa di quello ministeriale che sarà emanato ed adottato, l'Ufficio sta provvedendo a modificare, per le parti cambiate, quello in uso per l'edilizia.

Ma quali sono le condizioni per poter riprendere l'attività dopo la sospensione?

Esse sono leggermente cambiate: infatti oltre alla regolarizzazione dei lavoratori non risultanti da scritture od altra documentazione obbligatoria ed all'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro dopo le reiterate violazioni del D. L.vo n. 66/2003 in materia di orario e di riposi ed alla eliminazione delle violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, occorre aver provveduto al pagamento di una sanzione aggiuntiva rispetto a quelle amministrative irrogate, pari ad 1/5. Ciò vale anche per l'edilizia, in quanto al comma 2 dell'art. 36 bis della legge n. 248/2006 è stato aggiunto la lettera b -bis di uguale contenuto.

Alla luce di quanto sopra emergono alcune novità.

La prima riguarda la circolare n. 29/2006. In essa, nel termine "regolarizzazione" era compreso il pagamento integrale di tutte le sanzioni amministrative (es. maxi-sanzione, libri obbligatori, lettera di assunzione, collocamento, ecc.): oggi, fermo restando il pagamento delle stesse nei termini usuali previsti (entro 60 giorni), la ripresa dell'attività è condizionata al pagamento di una sanzione aggiuntiva pari ad 1/5 dell'importo totale. Sarà la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva a comunicare i riferimenti numerici del tributo.

La seconda concerne il superamento della nota n. 25/1/0004472 dell'11 aprile 2007 con la quale, a determinate condizioni, era possibile revocare il provvedimento di sospensione sulla base di difficoltà economiche dell'impresa. Oggi, essendo chiaro cosa deve fare l'imprenditore per poter riprendere l'attività (deve pagare 1/5 come sanzione aggiuntiva) essa si deve intendere, salvo contrario avviso del Ministero, superata.

### **Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici (art. 6)**

Dal 1° settembre 2007 tutto il personale dipendente da imprese appaltatrici o subappaltatrici in qualunque settore di attività deve essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro. L'obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente l'attività e che debbono provvedervi per proprio conto. La disposizione ripete, pedissequamente, anche per quel che concerne il registro vidimato presso la Direzione provinciale del Lavoro, alternativo al tesserino per le imprese fino a 10 dipendenti (comma 2) quanto già previsto per l'edilizia: nel computo vanno compresi tutti i lavoratori occupati, a

prescindere dalla tipologia contrattuale, dalla durata oraria della prestazione, ivi inclusi quelli autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro. Anche le sanzioni, non diffidabili, da 100 a 500 euro a carico del datore di lavoro inadempiente e da 50 a 300 euro per il lavoratore inottemperante sono le stesse e si rimanda, perciò, a quanto, a suo tempo, precisato.

E' appena il caso di ricordare (come già avvenuto per l'edilizia), come il tesserino sia più funzionale del registro che va aggiornato continuamente: per quel che riguarda il nostro Ufficio, la eventuale vidimazione sarà effettuata dall'Unità operativa provvedimenti amministrativi.

### **Poteri degli organismi paritetici (art. 7)**

Gli organi paritetici previsti dall'art. 20 del D. L.vo n. 626/1994, composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, possono effettuare accessi nei luoghi sui quali insiste la competenza territoriale, finalizzati alla valutazione relativa all'applicazione della normativa di sicurezza, informano l'autorità di coordinamento (ad oggi il presidente della provincia o assessore delegato) e possono chiedere controlli mirati a specifiche situazioni.

### **Modifiche all'art. 86 del D. L.vo n. 163/2006 e successive modificazioni (art. 8)**

La disposizione è contenuta nel codice degli appalti pubblici: con il comma 3 bis che è stato interamente sostituito è stato stabilito che nella predisposizione delle gare di appalto pubblico e nella valutazione delle anomalie nelle offerte, gli Enti aggiudicatori debbono valutare la congruità riferita sia al costo del lavoro che a quello della sicurezza che va indicato in maniera specifica. Il costo del lavoro è determinato, periodicamente, attraverso apposite tabelle, predisposte dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori scaturenti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. In mancanza di CCNL applicabile vale quello del settore merceologico più simile. Il costo relativo alla sicurezza è incompressibile e non può essere soggetto a ribasso d'asta.

### **Modifiche al D. L.vo n. 231/2001 (art. 9)**

La norma si riferisce alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In caso di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime scaturenti dalla violazione di norme antinfortunistiche viene applicata una sanzione di natura pecuniaria non inferiore a 1.000 quote. In caso di condanna sono previste ulteriori sanzioni interdittive non inferiori a 3 mesi e non superiori ad un anno.

### **Credito d'imposta (art. 10)**

A partire dal biennio 2008 – 2009, nel limite massimo di spesa di 20.000.000 di euro all'anno, sono previste sovvenzioni, sotto forma di credito d'imposta e nel rispetto della disciplina del "de minimis" prevista dal regolamento CE n. 1998/2006, in favore delle imprese che sostengono spese per la partecipazione dei propri lavoratori a percorsi di qualificazione sulla sicurezza certificati. La misura massima è il 50% delle spese sostenute. I criteri e le modalità sono rinviati ad un decreto "concertato" tra il Ministro dell'Economia e quello del Lavoro.

### **Modifica dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (art. 11)**

Viene modificato un comma, il 1198, relativo alla procedura di emersione che scadrà il prossimo 30 settembre: sono sospese nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione, per 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza all'INPS (comma 1192) le ispezioni e verifiche nelle materie oggetto di regolarizzazione, ad esclusione di quelle riguardanti la tutela della salute e della sicurezza, fatta salva la competenza dell'organo di vigilanza relativa alla fondatezza di fatti nuovi emergenti dalla regolarizzazione, anche relativamente ad una possibile integrazione. L'efficacia estintiva sull'apparato sanzionatorio, prevista dal comma 1197, è condizionata al completo adempimento degli obblighi assunti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

### **Assunzione di ispettori del lavoro (art. 12)**

La norma prevede, a partire dal gennaio 2008, l'assunzione di 300 nuovi ispettori da attingere nelle graduatorie degli idonei dei concorsi per ispettori amministrativi ed ispettori tecnici già espletati: sono previsti oneri finanziari sia per il pagamento delle c.d. "spese vive" (stipendi per un totale di 10.551.276 euro), che per l'incremento delle attività ispettive, l'aggiornamento, la formazione, le attrezzature, i buoni pasto, lo straordinario e le missioni per un importo, riferito a tali ultime voci, pari a 9.448.724 euro.

La complessità delle novità introdotte richiede, a breve, un incontro organizzativo tra tutti noi, cosa che andremo a fare al termine del prossimo periodo feriale. Nel frattempo, in attesa degli auspicati chiarimenti da parte degli organi sovra ordinati, mi dichiaro a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE  
(Dr. Eufrazio MASSI)